



COMUNE DI ACI CATENA

Città Metropolitana di Catania

Commissione Straordinaria di Liquidazione
Deliberazione n. 21 del 03.12.2024

OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO. PROPOSTA DI ADOZIONE DELLA MODALITA' SEMPLIFICATA DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI DEBITI DI CUI ALL'ART. 258 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267

L'anno duemila ventiquattro il giorno 03 del mese di Dicembre, alle ore 12 e seguenti la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nella persona dei Sigg. Emiliano Consolo, Katia Giunta e Giuseppe Condello Partecipa alla seduta la dottoressa Rosaria Carmela Bottino in qualità di segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 10 ottobre 2023, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Aci Catena (CT);
- con D.P.R. del 25.03.2024, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente nella persona dei dott. Emiliano Consolo, Katia Giunta e Giuseppe Condello;
- in data 08/04/2024, è stato formalizzato, con apposito atto deliberativo n. 1, l'insediamento della predetta Commissione;

ATTESO CHE

- La Commissione Straordinaria di Liquidazione, con propria delibera n. 2 del 16.04.2024, ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, mediante l'approvazione di un avviso con il quale si invitava chiunque ne avesse titolo a presentare istanza per l'inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva;
- con deliberazione n. 7 dell'11 giugno 2024 il medesimo Organo Straordinario di Liquidazione ha prorogato per giorni 30 il termine per consentire ai legittimi creditori di poter produrre l'istanza di cui all'art 254, comma 2, fissando la definitiva scadenza al la data del 15.07.2024;
- è stata data ampia diffusione dell'avviso, che è stato pubblicato, sia inizialmente che a seguito della proroga dei termini: all'albo pretorio comunale, sul sito internet sezione dissesto, su due quotidiani e che, inoltre, lo stesso è stato diffuso sul territorio comunale;



COMUNE DI ACÌ CATENA

Città Metropolitana di Catania

VISTO

- l'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:

Comma 1 - *“L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione...”;*


Comma 2 - *“L'Ente locale dissestato è tenuto a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare,, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione”;*

Comma 3 - *“L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 gg dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;*

Comma 4 - *“L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”;*

Comma 7 - *“È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione, esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”;*

Ch B
h



COMUNE DI ACÌ CATENA

Città Metropolitana di Catania

RICHIAMATE

- La Circolare Finanza Locale del Ministero dell'Interno 28/97, avente ad oggetto:
“Modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali a norma dell'art. 9, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;
- La circolare F.L. 19/2003 avente ad oggetto: Conversione in legge 116 del 20 maggio 2003 Decreto-legge 31 marzo 2003 n. 50 disposizioni di interesse per gli enti locali;
- La deliberazione n. 13/SEZAUT/2012/FRG della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, ove si specifica che *“la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce”;*
- Una precedente deliberazione della stessa Sezione Autonomie (deliberazione n. 14/SEZAUT/2009/IADC) sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, con la quale la Corte dei Conti ebbe modo di osservare che *“...la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL... È in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione.”;*
- Le analisi svolte nello studio pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno *“Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo”*, ove si afferma che *“Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento, se, da una parte, permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento.”;*



COMUNE DI ACÌ CATENA

Città Metropolitana di Catania

PRESO ATTO

- che questo Organo Straordinario di Liquidazione, in adesione ai prefati orientamenti, ritiene doveroso proporre all'Ente la procedura semplificata prevista dall'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, ai fini del risparmio di spesa, delle operazioni di risanamento e per tutte le considerazioni espresse precedentemente;
- che la procedura semplificata, per le su esposte motivazioni, è da considerarsi obiettivo prioritario per l'efficace risanamento ponendosi come punto di equilibrio tra le esigenze di definizione della procedura di liquidazione e il giusto ristoro dei creditori;
- che lo stesso articolo 258 del T.U.E.L. prevede che entro 30 giorni dalla notifica della proposta, la Giunta deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'OSL, siano sufficienti a coprire transazioni per un importo compreso fra il 40 e 60%, garantendo, comunque, almeno il 50% dei debiti per i creditori che non intendano aderire alla transazione proposta dall'OSL. Resta fermo che si dovrà garantire l'importo al 100% per i debiti privilegiati e delle spese della liquidazione;
- che in base al comma 5 del citato articolo 258 del T.U.E.L. l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;

RILEVATO

- che alla data odierna sono state registrate n. 301 istanze di ammissione alla massa passiva per un totale **di euro 16.029.551,50**;
- che all'importo suddetto vanno aggiunti gli oneri della liquidazione (spese diverse, spese per l'ufficio di supporto, spese per eventuali collaborazioni, spese per recupero crediti, spese per eventuali incarichi legali, ecc.) quantificati, presuntivamente, in euro **350.000,00** comprensivo di spese di funzionamento, incarichi professionali e competenze di liquidazione;
- che alla data di adozione del presente atto occorre ancora definire l'entità dei giudizi pendenti e le relative eventuali poste debitorie in ragione del rischio di soccombenza;
- che l'O.S.L. ha avviato tutte le procedure necessarie alla riscossione dei crediti vantati dall'Ente;



COMUNE DI ACI CATENA

Città Metropolitana di Catania

Questa Commissione, rimandando la fissazione dei criteri e delle percentuali di soddisfazione del debito ammesso all'adozione di successiva delibera non può sottrarsi all'esposizione delle seguenti considerazioni contabili:

- alcuni dei debiti presenti nella massa passiva sono assistiti da privilegio; ciò implica, in caso di non accettazione dell'offerta di transazione, che l'OSI deve accantonare una somma pari al 100% del debito riconosciuto, ai sensi del quarto comma dell'art. 258 cit.;
- alcuni di questi debiti sono riconducibili a prestazioni di lavoro subordinato, e per tale tipologia di obbligazione non è consentita la transazione ma, qualora riconosciuti, tali debiti devono essere liquidati per intero, ai sensi del 3° comma dell'art. 258 cit.;

RITENUTO

- che, in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare l'attività amministrativa, quest'Organo Straordinario di Liquidazione deve contemperare l'esigenza di risanamento dell'Ente e le legittime aspettative dei soggetti individuati quali creditori, nel più breve tempo possibile;
- che l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento di tali obiettivi;

DATO ATTO

- che in caso di non adesione alla proposta in oggetto questo OSL dovrà seguire la procedura ordinaria prevista dall'art. 256 del TUEL;

VISTI

- Il D.P.R. n. 378/1993, contenente il regolamento recante norme sul rifinanziamento degli Enti Locali;
- la Legge Costituzionale n. 3/2001;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 20/09/1993 n. F.L. 2192
- il titolo VIII, capi II e III del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- di approvare le motivazioni in premessa esplicitate che si richiamano integralmente;
- di proporre alla Giunta comunale del Comune di Aci Catena (CT), ritenendola valida anche in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000, formalizzando l'impegno a reperire ed a mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata, anche mediante la velocizzazione della riscossione, pure coattiva, dei residui attivi, il recupero delle fasce di evasione e di elusione fiscale, l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili e non indispensabili per le finalità dell'Ente nonché tutti gli strumenti previsti dalla legge per il reperimento delle risorse necessarie alla copertura dell'esposizione debitoria;
- di richiedere alla Giunta comunale del Comune di Aci Catena (CT) l'adesione alla procedura semplificata, da adottare con propria deliberazione entro 30 giorni dalla data di comunicazione della presente, con l'impegno ad individuare le risorse necessarie alla liquidazione per come sopra



COMUNE DI ACI CATENA

Città Metropolitana di Catania

individuate;

- di riservarsi di adottare, in caso di adesione dell'Amministrazione Comunale alla procedura semplificata, ulteriore atto con cui determinare i criteri e le norme procedurali in ordine alla stessa modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- di riservarsi di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse necessarie occorrenti qualora dovessero emergere ulteriori posizioni debitorie rilevate d'ufficio;

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura degli uffici comunali competenti.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura dell'ufficio di supporto dell'OsI:

- Al Sig. Sindaco del Comune di Aci Catena (CT);
- Al Ministero dell'Interno — Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali — Direzione Centrale della Finanza Locale — Risanamento Enti Dissestati — Roma;
- Al Sig. Prefetto di Catania (CT);
- Alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia;
- All'Organo di Revisione Contabile del Comune di Aci Catena (CT).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme di legge.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Emiliano Consolo

Katia Giunta

Giuseppe Condello

Il segretario verbalizzante
Rosaria Carmela Bottino